



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITA' (ILPM)
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI, GIURIDICI ED ECONOMICI - PRECEDURE
ESPROPRIATIVE E CONTENZIOSO (ILPM)**

Assunto il 28/09/2018

Numero Registro Dipartimento: 1451

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10657 del 01/10/2018

**OGGETTO: IMPIANTO EOLICO "ARIA DEL VENTO" - SOCIETÀ SIEMENS GAMESA
RENEWABLE ENERGY ITALY S.P.A. - ASSERVIMENTO COATTIVO AREE SITE NEI COMUNI
DI SAN MARCO ARGENTANO E MONGRASSANO (CS).**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la Legge Regionale n. 7 del 13 marzo 1996, recante "Norme sull'ordinamento delle strutture organizzative della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale", ed in particolare: a) l'art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- la Delibera di G.R. 21.6.1999, n. 2661, recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7/96 e dal D.Lgs n. 29/93 e succ. modif. ed integrazioni";
- gli artt.4, 10, 16 e 17 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii.;
- il decreto n. 354 del 21/6/1999 del Presidente della Regione, recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19 del 05/02/2015, avente ad oggetto "Approvazione della nuova macro - struttura della Giunta Regionale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 17/04/2015, di modificazione ed integrazione della D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 541 del 16/12/2015, recante "*Approvazione nuova struttura organizzativa della G.R. e metodologia di graduazione delle funzioni dirigenziali – revoca della struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con D.G.R. n. 428 del 20 novembre 2013*" la quale, tra l'altro, ha disposto che gli incarichi dirigenziali apicali, attualmente ricoperti in reggenza, rimangono transitoriamente in vigore;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 12/07/2016, avente ad oggetto: "*Nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale approvata con Delibera n. 541/2015 e s.m.i. - Determinazione della entrata in vigore*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 del 17/02/2017, avente ad oggetto: "*Revisione della struttura organizzativa della giunta regionale e approvazione atto d'indirizzo per la costituzione degli uffici di prossimità (Udp)*";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 29/09/2017, avente ad oggetto: "*Modifiche e integrazioni al regolamento n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.*" e ss.mm.ii.;

VISTE

- La D.G.R. n. 451 del 29/09/2017, con la quale è stato individuato l'ing. Luigi Zinno, per il conferimento dell'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

- Il successivo D.P.G.R. n.111 del 16/10/2017 con il quale è stato conferito all'ing. Luigi Zinno l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità";

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 7890 del 05/07/2016, col quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore n. 1, "*Affari Generali Giuridici Ed Economici - Procedure Espropriative e Contenzioso*" del Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Mobilità, all'Avv. Filomena Tiziana Corallini;

VISTO il decreto n. 7505 del 20/06/2014, avente ad oggetto: "*Autorizzazione Unica alla realizz. dell'imp. di prod. di en. elettrica da fonte eolica "Aria del Vento". Comuni di Mongrassano, San Marco Argentano, e Cervicati (CS). Soc. Gamesa Energia Italia S.p.A.*"

VISTA la nota della Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., già Gamesa Energia Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Ostiense n. 171/L, iscritta nel registro delle imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 06141061009, prot. n. 0083-18-GEIT-U del 21 giugno 2018, con la quale, nella considerazione che l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'opera riveste carattere di peculiare urgenza in relazione alla particolare natura dell'opera in considerazione dei tempi ristretti previsti per la realizzazione delle opere, vista la proroga dell'inizio dei lavori richiesta alla Regione Calabria – Dipartimento Attività Produttive, in data 2 maggio u.s. a seguito della proroga concessa dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), fino al 2 febbraio 2020 ed in ragione del fatto che il numero dei destinatari che è superiore a 50, si chiede l'emissione del decreto di asservimento sulle particelle riportate nel Piano particellare;

VISTO il piano particellare trasmesso dalla Società Gamesa Energia Italia S.p.A. con comunicazione prot. n. 0128-15-GEIT-U del 26/05/2015, acquisita al protocollo SIAR con n. 167078 del 27/05/2015, nella parte grafica, in scala 1:2000, ove sono state evidenziate, le aree da sottoporre a servitù di sorvolo o di cavidotto interrato e nella parte descrittiva con indicate le corrispondenti indennità da offrire ai proprietari dei beni;

CONSIDERATO che col sopra citato decreto n. 7505 del 20/06/2014, si autorizza la costruzione e l'esercizio dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "*Aria del Vento*", sito nei comuni di Mongrassano, San Marco Argentano e Cervicati e delle opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso ed è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e altresì, si dà atto che il rilascio dell'autorizzazione e l'approvazione del progetto

definitivo equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, ai sensi dell'art. 12, comma 1 e 3 del D.Lgs. 387/2003;

VISTO l'art.12, comma 1, del D. L.gs. 29 dicembre 2003, n.387, recante: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", secondo il quale "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti";

CONSIDERATO che, per come disposto dall'art. 12, comma 7, del D. L.gs. 29 dicembre 2003, n.387, gli impianti di produzione di energia elettrica, possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;

CONSIDERATO che, a termini di quanto disposto dall'art. 12, comma 3, del D. L.gs. 29 dicembre 2003, n. 387, recante: "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità", l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

VISTE "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. del 10/09/2010 e recepite dalla Regione Calabria con D.G.R. n. 871/2010, ed, in particolare, alla Parte III "Procedimento unico", quanto disposto con riguardo ai contenuti dell'Autorizzazione Unica, (punto 15.3): "Ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per se variante allo strumento urbanistico. Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non deve disporre la variante dello strumento urbanistico";

CHE, ai proprietari degli immobili interessati dall'opera, compresi nei piani particellari allegati al presente atto, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ex art. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, a cura della Società Gamesa Energia Italia S.p.A., mediante pubblicazione sui quotidiani "Il Quotidiano" e "La Repubblica" in data 04/05/2012 e ad integrazione e correzione sui medesimi quotidiani "Il Quotidiano" e "La Repubblica" in data 20/05/2013, all'Albo Pretorio dei Comuni di Mongrassano e San Marco Argentano a decorrere dal 20/05/2013 fino al 19/06/2013 e sul sito web dell'amministrazione regionale in data 02/05/2012 ed in data 21/05/2013 (integrazioni e correzioni);

VISTI, gli avvisi di ricevimento delle raccomandate o le relate di notifica delle comunicazioni inviate a cura della Società istante ai proprietari degli immobili interessati dall'opera, compresi nei piani particellari allegati al presente atto, ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

VISTI i seguenti decreti del Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento regionale "Agricoltura e Risorse Agroalimentari" con i quali sono state dichiarate di natura allodiale o gravate da usi civici le particelle interessate dalla realizzazione dell'impianto eolico "Aria del vento":

- n. 1790 del 09/03/2015, avente ad oggetto: "Comune di Mongrassano – Omologazione atti PID. Accertamento demaniale richiesto dalla Società Gamesa Energia Italia S.p.A.";

- n. 2675 del 30/03/2015, avente ad oggetto: "Comune di San Marco Argentano – Omologazione atti PID. Accertamento demaniale richiesto dalla Società Gamesa Energia Italia S.p.A.";

CONSIDERATO che con i predetti decreti del Dirigente del Settore n. 1 del Dipartimento regionale "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", non sono stati dichiarati di natura allodiale i seguenti beni compresi nel Piano particellare allegato al presente atto:

Comune di Mongrassano - Foglio n. 14 Particella n. 9;

Comune di San Marco Argentano - Foglio n. 68 Particella n. 54;

Comune di San Marco Argentano - Foglio n. 51 Particella n. 622;

Comune di San Marco Argentano - Foglio n. 51 Particella n. 619;

in conseguenza di ciò si ritiene opportuno escludere tali particelle dal presente atto;

VISTO il Piano particellare depositato con nota della Soc. Gamesa Energia Italia S.p.A. prot. n. 0267-13-GEIT-U del 15/05/2013, presso il Settore regionale Energia, responsabile del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica e confrontato con il Piano particellare trasmesso dalla medesima società a questo Settore ed al Settore Energia, con nota prot. n. 0128-15-GEIT-U del 26/05/2015, riscontrate alcune errate indicazioni delle superfici di un numero limitato di particelle catastali presenti nella parte descrittiva del Piano particellare trasmesso nel 2015 che è allegato al presente atto, errore consistente nell'indicazione di superfici superiori a quelle previste nel piano particellare trasmesso al Settore Energia con la citata nota rot. n. 0267-13-GEIT-U del 15/05/2013;

CIO'CONSIDERATO, si ritiene necessario che il presente atto impositivo si conformi alle misure inferiori riscontrate nel piano particellare trasmesso con nota della Soc. Gamesa Energia Italia S.p.A. prot. n. 0267-13-GEIT-U del 15/05/2013, per come di seguito esposto:

Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 69, Part. 24, area da asservire mq. 148, invece di 165;

Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 69, Part. 163, area da asservire mq. 280, invece di 300;
Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 69, Part. 168, area da asservire mq. 87, invece di 140;
Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 51, Part. 628, area da asservire mq. 36, invece di 42;
Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 51, Part. 657, area da asservire mq. 112, invece di 120;
Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 51, Part. 619, area da asservire mq. 39, invece di 46;
Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 51, Part. 181, area da asservire mq. 88, invece di 92;
Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 50, Part. 105, area da asservire mq. 540, invece di 610,
in conseguenza di ciò le indennità provvisorie offerte indicate nella parte descrittiva del piano particellare di cui al precedente art. 1, dovranno essere ricalcolate in rapporto al n. di mq. sopra indicati. █
e saranno pari ad 1/3 del prodotto: valore di mercato al mq. (compreso coefficienti correttivi) moltiplicato per il n. di mq.;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per l'emissione del decreto ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, con determinazione urgente delle indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, poiché a termini di quanto disposto dall'art.12, comma 1, del D. Lgs. n.387/2003, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti ed, inoltre, poiché che col sopra citato decreto n. 7505 del 20/06/2014, è stata dichiarata l'urgenza e l'indifferibilità dell'opera ed ancora, poiché i destinatari della procedura espropriativa sono in numero superiore a cinquanta e considerate, oltre a ciò, le motivazioni addotte dalla Società proponente con la citata nota prot. n. 0083-18-GEIT-U del 21 giugno 2018;

VISTO il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss. mm. ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità" ed in particolare l'art. 6, comma 9, secondo il quale per le espropriazione finalizzate alla realizzazione di opere private, l'Autorità espropriante è l'ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità;

RITENUTE soddisfatte le condizioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001 per l'emissione del presente decreto;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione e pertanto non deve contenere la dichiarazione prevista dall'art. 4 della Legge Regionale 23 dicembre 2011, n. 47;

DECRETA

1. Le premesse sono parti integranti del presente atto.
2. In favore in favore della Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., già Gamesa Energia Italia S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Ostiense n. 171/L, iscritta nel registro delle imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 06141061009, è disposta l'imposizione coattiva di servitù di sorvolo e di servitù di cavidotto interrato, sugli immobili siti nei Comuni di Mongrassano e San Marco Argentano (CS), necessari per la realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica, denominato "Aria del vento", meglio individuati nell'allegato piano particellare, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ad esclusione dei seguenti immobili, per le motivazioni indicate in premessa:
Comune di Mongrassano - Foglio n. 14 Particella n. 9;
Comune di San Marco Argentano - Foglio n. 68 Particella n. 54;
Comune di San Marco Argentano - Foglio n. 51 Particella n. 622;
Comune di San Marco Argentano - Foglio n. 51 Particella n. 619.
3. L'imposizione della servitù di sorvolo e di cavidotto interrato, prevede a carico dei fondi, quanto segue:
 - a) il divieto di edificazione nella fascia asservita;
 - b) il diritto in capo al beneficiario di accedere alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale e i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio e le eventuali riparazioni o sostituzioni ed i recuperi.
 - c) Durante l'esercizio della servitù, gli eventuali ulteriori danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzioni, esercizio dell'impianto, saranno determinati di volta in volta e liquidati a chi di ragione;
 - d) l'obbligo in capo al proprietario del fondo servente di utilizzare la fascia asservita compatibilmente con la presenza dell'elettrodotto;
 - e) l'obbligo in capo al proprietario del fondo servente di non eseguire nella fascia stessa opera alcuna che possa comunque ostacolare e/o diminuire il regolare esercizio della servitù di cui al presente atto;
 - f) il divieto in capo al proprietario del fondo servente di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

- g) l'obbligo in capo al proprietario del fondo servente di dare preventiva Comunicazione al Concessionario di qualsiasi intervento straordinario o di innovazione all'interno della fascia asservita, al fine di consentire l'accertamento della compatibilità dell'intervento con la condotta presente nel sottosuolo;
 - h) il divieto in capo al proprietario del fondo servente di eseguire attività di coltivazione mediante utilizzazione di macchinari o attrezzi meccanici che possano compromettere la sicurezza delle persone e dell'elettrodotto;
 - i) il divieto in capo al proprietario del fondo servente di praticare colture incompatibili con la presenza dell'elettrodotto tenuto conto della collocazione dei cavi interrati/aerei;
 - j) Nel caso di costituzione di ulteriori servitù in favore di terzi soggetti pubblici o privati, per il passaggio di acquedotti, metanodotti, reti elettriche e delle telecomunicazioni, l'obbligo che le stesse giacciono al disotto dell'area asservita di almeno m. 1.50.
4. Di limitare, per come esposto in premessa, le superfici soggette al presente atto impositivo dei seguenti beni, come segue:
- Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 69, Part. 24, area da asservire mq. 148, invece di 165;
 - Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 69, Part. 163, area da asservire mq. 280, invece di 300;
 - Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 69, Part. 168, area da asservire mq. 87, invece di 140;
 - Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 51, Part. 628, area da asservire mq. 36, invece di 42;
 - Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 51, Part. 657, area da asservire mq. 112, invece di 120;
 - Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 51, Part. 619, area da asservire mq. 39, invece di 46;
 - Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 51, Part. 181, area da asservire mq. 88, invece di 92;
 - Comune di San Marco Argentano, Foglio n. 50, Part. 105, area da asservire mq. 540, invece di 610,
- di conseguenza le indennità provvisorie offerte indicate nella parte descrittiva del piano particellare di cui al precedente art. 1, dovranno essere ricalcolate in rapporto al n. di mq. sopra indicati, e saranno pari ad 1/3 del prodotto: valore di mercato al mq. (compreso coefficienti correttivi) moltiplicato per il n. di mq.
5. L'asservimento coattivo disposto con il presente provvedimento è sottoposto alla condizione sospensiva prevista all'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. e cioè che il presente atto sia, a cura della Società Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., notificato nonché eseguito tramite l'immissione nel possesso. L'esecuzione, deve aver luogo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 24, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii, entro il termine perentorio di due anni.
6. Le indennità provvisorie offerte, stabilite nell'allegato piano particellare di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono state determinate in via d'urgenza senza particolari indagini o formalità, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.
7. Il presente decreto sarà notificato, alle ditte proprietarie, nonché agli eventuali possessori, a cura della Soc. Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., nelle forme degli atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del decreto, la notificazione dovrà avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per tali operazioni.
8. Il presente decreto è eseguito mediante l'immissione in possesso del beneficiario del procedimento, Soc. Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., con la redazione del verbale di immissione in possesso.
9. Lo stato di consistenza dei beni potrà essere compilato contestualmente oppure successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, in ogni caso senza ritardo e comunque prima che sia mutato lo stato dei luoghi.
10. Il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dovranno essere redatti in contraddittorio con il proprietario o, in caso di assenza o di rifiuto di quest'ultimo, alla presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti della Soc. Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.
11. In caso di accettazione dell'indennità offerta, gli interessati sono invitati a comunicarlo per iscritto alla Regione Calabria, Dipartimento n. 6 Infrastrutture-Lavori Pubblici-Mobilità, Settore n. 1, Cittadella regionale,

loc. Germaneto - 88100 Catanzaro ed alla Soc. Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.. La dichiarazione di accettazione dell'indennità è irrevocabile, ai sensi dell'art. 20 comma 5, del D.P.R. n. 327/2001, alla stessa dovrà essere allegata la documentazione comprovante la proprietà del bene oppure la relativa autocertificazione.

12. I proprietari devono, altresì, dichiarare l'assenza di diritti di terzi sui beni assumendosi ogni responsabilità in ordine ad ogni pretesa azionabile sull'indennità da parte di terzi.
13. Con provvedimento successivo sarà disposto il pagamento dell'indennità accettate da effettuarsi a cura della Soc. Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.. Nel caso non pervenga alcuna comunicazione nel termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso, le indennità determinate sono da intendersi rifiutate e, pertanto, saranno depositate, a favore della Ditta proprietaria, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro. In tal caso, verrà richiesta, a cura del Dipartimento n. 6 "*Infrastrutture - Lavori Pubblici – Mobilità*" della Regione Calabria, ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e ss. mm. ii., la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento alla competente Commissione Provinciale Espropri di Cosenza.
14. Se non condividono la determinazione della misura dell'indennità, entro il termine di trenta giorni dalla data di immissione in possesso, per come disposto dall'art. 22, comma 4, del D.P.R. 327/2001, gli aventi diritto possono chiedere la nomina della terra di tecnici, prevista dall'articolo 21 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.
15. Gli aventi diritto sono tenuti a comunicare ai sensi di legge eventuali variazioni di proprietà o comproprietà eventualmente intervenute rispetto alle intestazioni come riportate nell'allegato Piano particellare di cui all'art. 1 del presente decreto.
16. Il presente provvedimento sarà, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 327/2001, a cura e spese della Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A., registrato e trascritto, senza indugio, presso i competenti Uffici.
17. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
18. Di trasmettere il presente decreto al promotore e beneficiario del procedimento Società Siemens Gamesa Renewable Energy Italy S.p.A.
19. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica dello stesso.
20. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare o far osservare il presente decreto.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

MARASCO CLAUDIO TULLIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dalla Dirigente

CORALLINI FILOMENA TIZIANA

(con firma digitale)